



Comune di Scarperia e San Piero (FI)

Statuto Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 29/12/2015
PRESA D'ATTO ERRORI MATERIALI CON DETERMINA N.128 DEL 21/03/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 14/04/2026

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Autonomia del Comune
- Art.2 Territorio, sede e segni distintivi
- Art.3 Caratteri ed identità territoriali
- Art.4 Funzioni
- Art.5 Finalità generali e programmatiche
- Art.6 Diritto alla cultura
- Art.7 Pace cooperazione e comunità
- Art.8 Statuto comunale
- Art.9 Regolamenti

TITOLO II – L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I – Organi Istituzionali

- Art.10 Organi di Governo

CAPO II - Consiglio Comunale

- Art.11 Composizione ed elezione
- Art.12 Durata in carica
- Art.13 Competenze del Consiglio Comunale
- Art.14 Esercizio della potestà regolamentare
- Art.15 Sessioni del Consiglio
- Art.16 Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea
- Art.17 Convocazione del Consiglio Comunale- Prima Seduta
- Art.18 Adunanze consiliari e votazioni
- Art.19 Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
- Art.20 Consiglieri Comunali
- Art.21 Prerogative dei Consiglieri
- Art.22 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo
- Art.23 Commissioni consiliari permanenti
- Art.24 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.

CAPO III - Giunta Comunale e Sindaco

Art.25 Giunta Comunale

Art.26 Composizione e presidenza

Art.27 Nomina e durata in carica

Art.28 Dimissioni e revoca

Art.29 Funzionamento della Giunta

Art.30 Attribuzioni della Giunta

Art.31 Il Sindaco

Art.32 Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente

Art.33 Cessazione dalla carica di Sindaco

Art.34 Vicesindaco

CAPO IV - Norme Comuni

Art.35 Mozione di sfiducia

Art.36 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione e diritto all'informazione dei cittadini e delle libere forme associative

Art.37 Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Art.38 Partecipazione dei cittadini

Art.39 Riunioni e assemblee

Art.40 Consultazioni

Art.41 Istanze, petizioni e proposte

Art.42 Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Art.43 Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Art.44 Libere forme associative

Art.45 Consulte tecniche di settore

Capo II - Referendum

Art.46 Referendum comunali

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.47 Principi e criteri
Art.48 Struttura organizzativa e dotazione organica
Art.49 Gestione delle risorse umane
Art.50 Relazioni sindacali
Art.51 Diritti e doveri dei dipendenti
Art.52 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art.53 Il Dirigente Apicale
Art.54 I Responsabili di Settore
Art.55 Il Consiglio di Direzione

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.56 Principi generali
Art.57 Modalità di gestione dei servizi
Art.58 Istituzione
Art.59 Aziende speciali
Art.60 Fondazioni

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art.61 Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
Art.62 Bilancio

TITOLO VII SISTEMA DEI CONTROLLI

Art.63 Controlli interni
Art.64 Controlli preventivi e successivi
Art.65 Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari
Art.66 Organo di revisione

TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art.67 Entrata in vigore
Art.68 Modifiche

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia del Comune

1. Il Comune di Scarperia e San Piero è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Scarperia e San Piero, nato dalla fusione di Scarperia e di San Piero a Sieve, è ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria, al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.
5. Il Comune aderendo alla Carta Europea dell'autonomia locale, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Unione Europea e di altri paesi anche in via di sviluppo tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali. Promuove e attiva forme di intervento ed attività per attuare l'integrazione dei cittadini stranieri e rifugiati politici immigrati nel territorio comunale, nel rispetto delle culture di origine e nel rispetto delle leggi vigenti e dei valori della costituzione repubblicana.

Art. 2 – Territorio, sede e segni distintivi

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di 116,00 Km² ed è costituito dai terreni circoscritti ai fogli di mappa catastali in scala 1:2000, dal n.1 al n. 74 (Sezione A, Scarperia) e dal n. 1 al n. 37 (Sezione B, San Piero a Sieve), confinanti a nord con il Comune di Firenzuola, a sud con i Comuni di Borgo San Lorenzo e Vaglia, ad est con il solo Comune di Borgo San Lorenzo ed a ovest con i Comuni di Calenzano, Barberino di Mugello e Firenzuola. Il territorio di cui al presente comma comprende, oltre ai centri abitati di Scarperia e San Piero a Sieve, le seguenti Frazioni: S. Agata – Marcoiano – Ponzalla – Petrona La Torre - Campomigliaio - San Giusto a Fortuna - Gabbiano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune non può essere modificata se prima la popolazione interessata non si sia espressa in tal senso mediante l'istituto del referendum, come previsto dal presente Statuto.
3. Il Comune ha sede legale nel centro storico di Scarperia e precisamente in Via dei Bastioni al n. 3. La sede istituzionale è a Scarperia nel Palazzo dei Vicari, in Via Roma

n. 73 e altresì a San Piero a Sieve, nei locali di Villa Adami in Via dei Medici n. 10.

4. Il Comune ha una sede ulteriore dove risiedono alcuni uffici a San Piero a Sieve in Piazzetta del Comune 1. Si identifica con il nome di Scarperia e San Piero ed ha come propri segni distintivi un gonfalone ed uno stemma trinciato così descritto: nella parte in alto a destra Giglio rosso in campo argento, e nella parte in basso a sinistra in campo azzurro due chiavi di San Pietro posto in decusse con gli ingegni all'ingiù, la chiave in sbarra, d'oro attraversante la chiave in banda, d'argento, esse chiavi legate dal cordone di rosso, posto in triangolo, con i capi riuniti dal fiocco all'ingiù, dello stesso, sormontate dalla tiara pontificia d'argento, con le tre corone e la crocetta d'oro, con le infule pendenti in banda e sbarra, d'oro bordate di argento.
5. Detti segni distintivi sono quelli storicamente in uso e l'uso e la riproduzione di questi, per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 3 – Caratteri ed identità territoriali

1. Il Comune di Scarperia e San Piero ha caratteristiche e natura di Ente Montano riconosciuto per legge e costituisce un'area omogenea per cultura e tradizione. Concorre a costituire territorialmente ed istituzionalmente una Unione di Comuni, nella quale partecipa a definire obiettivi programmatici, finalità generali e politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Città metropolitana.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione metropolitana, regionale e statale.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 5 – Finalità generali e programmatiche

1. Il valore e i principi della democrazia sono il fondamento della civiltà che guida l'opera del governo del Comune. Esso ispira la propria azione istituzionale ai seguenti principi e criteri:
 - a) tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storico culturali e delle tradizioni locali caratterizzanti il proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - b) assume le misure idonee per favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali ed assicura che i cittadini abbiano accesso alle informazioni sulla

vita amministrativa e sull'attività dell'ente;

- c) si adopera alla rimozione, per quanto di competenza, degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti ai soggetti più deboli ed emarginati: in particolar modo le azioni per l'attuazione delle pari opportunità tra sessi anche all'interno degli organi collegiali del comune, dell'integrazione sociale degli immigrati e la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle società e delle istituzioni;
- d) riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione, confronto e di partecipazione all'attività della comunità locale;
- e) opera per assicurare il potenziamento ed il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini avvalendosi anche del supporto delle associazioni di volontariato;
- f) cura il sostegno e la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel proprio territorio montano, da considerarsi nella loro globalità risorsa nazionale, anche per il tramite della Unione dei Comuni di appartenenza;
- g) ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce la pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli;
- h) riconosce i diritti umani e civili, come solennemente dichiarati negli atti dell'O.N.U. a tutti coloro che, anche non cittadini italiani, si trovino nel territorio del Comune;
- i) concorre, inoltre, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, alla costituzione di un ordinamento sovranazionale europeo. A tal fine partecipa alle organizzazioni europee di poteri regionali e locali, che hanno come scopo la realizzazione dell'unione europea, e promuove e cura, con i corrispondenti poteri locali di altri paesi, gemellaggi miranti alla diffusione tra i cittadini dei principi e degli obiettivi della Unione Europea e delle conseguenti forme di cooperazione e di scambi.
- j) riconosce e sostiene come prioritaria la lotta all'esclusione sociale intesa come fenomeno che colpisce soprattutto i cittadini esclusi dal mondo del lavoro.

Art. 6 – Diritto alla cultura

1. Il Comune favorisce e promuove il diritto dei cittadini alla cultura così come previsto dalla Costituzione, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile per l'esercizio e lo sviluppo della democrazia. A tal fine oltre a favorire le iniziative culturali, formative ed informative, promuove e sviluppa:
 - a) le Biblioteche pubbliche, come istituzioni culturali dotate di strumenti di informazione e documentazione per garantire il diritto dei cittadini all'informazione libera e pluralistica, alla formazione e alla cultura;
 - b) i servizi educativi che rendono effettivo per il cittadino l'esercizio del diritto alla formazione culturale permanente;
 - c) servizi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse e dei beni culturali presenti nel proprio territorio nei loro molteplici aspetti ed espressioni: dal patrimonio artistico, paesaggistico, storico ed archivistico, alla lingua, ai costumi, alle tradizioni locali;
2. Il Comune per ottimizzare e potenziare le risorse informative educative e culturali, partecipa alle forme di cooperazione territoriale. Riconosce e sostiene l'associazionismo

ed il volontariato culturale come fattore di crescita e partecipazione alla vita culturale della comunità.

Art. 7 – Pace, cooperazione e comunità

1. Il Comune di Scarperia e San Piero, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati dell'uomo, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.
3. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati regolari e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono, di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.
4. Il Comune incoraggia e promuove il sentimento di comunità, di unione solidale e di collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, riconoscendo nella collettività un motivo di sviluppo e di crescita collettivo e individuale.

Art. 8 – Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Art. 9 – Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo.
5. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, dalla data di esecutività delle relative deliberazioni

di approvazione.

6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO II L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I Organi Istituzionali

Art. 10 – Organi di Governo

1. Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO II Consiglio Comunale

Art. 11 – Composizione ed elezione

1. Le norme relative alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, allo scioglimento del Consiglio ed alla rimozione dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
2. I casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute, e la relativa procedura, sono disciplinati dal presente Statuto.

Art. 12 – Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel rispetto dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto, esso approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento; in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente,

nonché la gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate all'attività consiliare in sede di definizione del bilancio preventivo.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche di mandato, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti dei predetti documenti, al fine di partecipare alla definizione ed integrazione degli stessi.
4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L. dei documenti del Capo dell'Amministrazione contenenti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.
6. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali.

Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, regolamenti nelle materie di competenza comunale, ed in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.
2. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure fissate dalla legge in materia, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

Art. 15 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può riunirsi nella sede istituzionale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare anche nelle frazioni.
2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale, dell'Unione Europea ed il gonfalone del Comune. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno dovranno essere pubblicizzati con sistemi informatici.

Art. 16 – Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di nominare un Presidente dell'Assemblea, scelto tra gli eletti del Consiglio comunale. Il Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale ne disciplina la modalità di elezione.

2. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno, tutela la dignità e i diritti sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.
3. Al Presidente del Consiglio spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza sulla scorta di quanto definito nella Conferenza dei Capigruppo.
 - b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
 - c) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari, potendo partecipare alle sedute delle medesime; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento;
 - d) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dalle norme vigenti.
 - e) assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - f) promuove e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle stesse convocati.
 - g) promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.
4. Il Presidente, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Comunale- Prima Seduta

1. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
2. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco, con la comunicazione della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, fatti salvi i casi d'urgenza, i Capigruppo consiliari, con le modalità previste dall'apposito Regolamento.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente dell'Assemblea inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 18 – Adunanze consiliari e votazioni

1. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
2. Per quanto concerne la disciplina delle adunanze consiliari, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione si rinvia al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, disciplinata dal Regolamento.

Art. 19 – Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è invitato a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. Oltre i casi previsti dalla legge, la mancata partecipazione a tre sedute consecutive non giustificate, ovvero a sei sedute nell'anno con o senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza dal Consiglio. A tal riguardo il Sindaco/Presidente dell'Assemblea entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con notifica avviso, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta, nella prima seduta utile, all'esame del Consiglio che, tenuto conto delle cause giustificative delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri presenti escluso il Consigliere interessato al provvedimento. La delibera deve essere notificata cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Art. 20 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale anche se per gli avvisi di convocazione del Consiglio e altro si farà ricorso alla posta elettronica.
6. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio Comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

Art. 21 – Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti ed i documenti conservati nell'archivio o negli uffici comunali che risultino utili all'espletamento del loro mandato, nonché il diritto di ottenerne copia. Nel rispetto delle leggi vigenti, gli stessi hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici degli organismi partecipati e/o collegati al Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. I Consiglieri hanno altresì il diritto di accedere a proprietà e beni comunali destinati ad uso o servizio pubblico, al fine di esercitare la propria attività di amministrazione e di controllo.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale, che esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. Hanno anche il diritto di presentare interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni ed ordini del giorno.
4. I Consiglieri sono tenuti all'osservanza delle norme sulla riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare informazioni, notizie ed atti che abbiano tale caratteristica per legge.
5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di esercizio delle sopracitate prerogative.

Art. 22 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge al proprio interno un Capogruppo. La costituzione dei Gruppi Consiliari, i locali a loro disposizione ed il supporto di personale sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. I Capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da Consiglieri da questi delegati. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 23 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. Le commissioni hanno poteri referenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
5. Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
6. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e settori ed il Dirigente Apicale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
7. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
8. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei settori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta.
9. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
10. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
11. Il regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.

Art. 24 – Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.

1. Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione e la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E’ facoltà dei commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.
6. Nell’ambito delle prerogative attribuite alle minoranze consiliare, spetta alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

CAPO III

Giunta Comunale e Sindaco

Art. 25 – Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 26 – Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

Art. 27 – Nomina e durata in carica

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i quali un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
2. I componenti della Giunta comunale possono essere nominati sia tra i Consiglieri comunali sia tra i cittadini non facenti parte il Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dalla carica di consigliere comunale. Gli assessori esterni devono essere almeno la metà dei componenti della Giunta comunale.

3. La legge disciplina lo status dei componenti dell'organo di governo locale, le cause di inconferibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell'accettazione della nomina, ciascun Assessore deve presentare al Sindaco la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.
4. Gli Assessori, sebbene nominati dal Sindaco, devono essere in possesso degli stessi requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali.
5. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 28 – Dimissioni e revoca

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) rimozione;
 - c) decadenza;
 - d) revoca.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. La rimozione e la decadenza dalla carica di Assessore avviene nei casi e secondo le procedure previste dal T.U.E.L.
4. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, ove lo ritenga.

Art. 29 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori e dirige e coordina i lavori. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Dirigente Apicale. Il Dirigente Apicale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.

5. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 30 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del governo locale; ad essa competono atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.
2. La Giunta Comunale individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.
3. La Giunta esercita le attribuzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di governo che non sono riservate alle competenze di altri organi dell'Ente dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione di ciascun atto.
4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
5. La Giunta si astiene dall'adottare indirizzi in materia di atti di gestione demandati alla competenza dei Responsabili di Settore dell'Ente.

Art. 31 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente, è Ufficiale di Governo e rappresenta, a tutti gli effetti, il Comune.
2. La legge disciplina la durata in carica del Sindaco, le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

Art. 32 – Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:
 - a) la rappresentanza istituzionale dell'Ente,
 - b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale;

- c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- d) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;
- e) il potere di impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;
- f) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
- g) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Dirigente Apicale e ai responsabili dei Settori dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;
- h) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
- i) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare ambito di attività dell'Ente od a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- j) il potere di attribuire e revocare gli incarichi al personale, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge, dalla normativa contrattuale e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- m) il potere di convocare i comizi per i referendum comunali;
- n) il potere di adottare ordinanze ordinarie esclusivamente nei casi previsti dalla legge e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- o) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- p) proclamare il lutto cittadino.
- q) adottare, in qualità di ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti;

- r) adottare provvedimenti normativi tesi all'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
- 3. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o in ogni caso connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 4. Il Sindaco esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, non riservati da questi ad altri organi dell'ente.

Art. 33 – Cessazione dalla carica di Sindaco

- 1. Il Sindaco cessa dalla carica per:
 - a) dimissioni
 - b) decadenza
 - c) rimozione
 - d) mozione di sfiducia
- 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.
- 3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Dirigente Apicale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto. Le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.
- 5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 34 – Vicesindaco

- 1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio della funzione nelle ipotesi previste dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).
- 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età presente in sede.

CAPO IV
Norme Comuni

Art. 35 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Dirigente Apicale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 36 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione e diritto all'informazione dei cittadini e delle libere forme
associative

Art. 37 – Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

1. Il Comune garantisce progressivamente l'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e l'attività dell'Ente a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativo alle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 38 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di nuclei abitati. Considera a tale fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 39 – Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si

riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 40 – Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 41 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte da almeno il trenta per cento degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 42 – Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 43 – Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 44 – Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non a scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 45 – Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Capo II

Referendum

Art. 46 – Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.
2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco o su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica composta dal Dirigente Apicale, e da due funzionari competenti per materia, designati dal Dirigente Apicale, entro trenta giorni dal deposito della richiesta.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.
5. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza

assoluta dei consensi validamente espressi.

6. Il Consiglio comunale adotta entro cinque mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente

motivato tramite apposita deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

8. L'ammissibilità, le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sugli istituti di partecipazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Strutture ed uffici

Art. 47 – Principi e criteri

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Dirigente Apicale, ed ai Responsabili dei settori vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

- a) di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati
- b) di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate
- c) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale
- d) di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

Art. 48 – Struttura organizzativa e dotazione organica

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, e deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
2. Gli uffici comunali sono suddivisi in settori; possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.
3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 49 – Gestione delle risorse umane

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
 - a) garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo
 - b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale
 - c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente
 - d) promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività
 - e) tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Art. 50 – Relazioni sindacali

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 51 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.
2. I dipendenti comunali debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

Art. 52 – Regolamento sull'ufficio e sui servizi

1. Alla Giunta compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.

Art. 53 – Il Dirigente Apicale

1. Il Dirigente Apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Dirigente apicale:
 - a) attua l'indirizzo politico
 - b) coordina l'attività amministrativa
 - c) controlla la legalità dell'azione amministrativa
 - d) svolge la funzione rogatoriae tutte le attività che gli verranno conferite dalla legge e dai decreti delegati

Art. 54 – I Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Responsabili di Settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.
4. I Responsabili di Settore sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti Comunali.

Art. 55 – Il consiglio di Direzione

1. Il consiglio di direzione si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Apicale. Il consiglio definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la

corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. Il Consiglio di direzione è un organo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco e alla Giunta con cadenza almeno mensile.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 56 – Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

Art. 57 – Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Art. 58 – Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 59 – Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio Comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 60 – Fondazioni

1. Il comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

TITOLO VI

Gestione economica e finanziaria

Capo I

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 61 – Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Art. 62 – Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

TITOLO VII

Sistema dei controlli

Capo I

Tipologie di controlli

Art. 63 – Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Dirigente Apicale, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Art. 64 – Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
2. Il Dirigente Apicale può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile del settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Dirigente Apicale.
4. Il Dirigente Apicale trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei settori, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio comunale.

Art. 65 – Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del settore finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del settore finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Dirigente Apicale, dei responsabili dei settori e della Giunta.

Art. 66 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Capo I
Disposizioni finali

Art. 67 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

Art. 68 – Modifiche

2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.